PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE **A5-0359/2003**

20 ottobre 2003

***I RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (COM(2003) 275 – C5-0262/2003 – 2003/0115(COD))

Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

Relatrice: Ulpu Iivari

RR\510623IT.doc PE 334.029

IT I7

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPE	O5
MOTIVAZIONE	14
SCHEDA FINANZIARIA	19
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	21

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 28 maggio 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 151, paragrafo 5, del trattato CE, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (COM(2003) 275 – 2003/0115(COD)).

Nella seduta del 30 giugno 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci (C5-0262/2003).

Nella riunione dell'8 luglio 2003 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatrice Ulpu Iivari.

Nelle riunioni del 29-30 settembre e del 20 ottobre 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 26 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Vasco Graça Moura (vicepresidente), Mario Mauro (vicepresidente), Theresa Zabell (vicepresidente), Ulpu Iivari (relatrice), Nuala Ahern (in sostituzione di Daniel Marc Cohn-Bendit), Pedro Aparicio Sánchez, Christopher J.P. Beazley, Christine de Veyrac (in sostituzione di Marielle de Sarnez), Bárbara Dührkop Dührkop (in sostituzione di José María Mendiluce Pereiro, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Saïd El Khadraoui (in sostituzione di Barbara O'Toole), Cristina García-Orcoyen Tormo (in sostituzione di Domenico Mennitti), Marie-Hélène Gillig (in sostituzione di José María Mendiluce Pereiro), Lissy Gröner, Cristina Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Francis Decourrière), Ruth Hieronymi, Ulpu Iivari, Arlette Laguiller (in sostituzione di Geneviève Fraisse), Lucio Manisco, Maria Martens, Camilo Nogueira Román (in sostituzione di Giorgio Celli), Juan Ojeda Sanz, Gérard Onesta (in sostituzione di Eurig Wyn), Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Marieke Sanders-ten Holte, Walter Veltroni (in sostituzione di Giorgio Ruffolo), Peder Wachtmeister (in sostituzione di Stavros Xarchakos), Sabine Zissener e Myrsini Zorba (in sostituzione di Gianni Vattimo).

Il parere della commissione per i bilanci è allegato.

La commissione per il controllo dei bilanci ha deciso l'8 settembre 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 20 ottobre 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (COM(2003) 275 – C5-0262/2003 – 2003/0115(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 275)¹
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151, paragrafo 5, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0262/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per i bilanci (A5-0359/2003),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 4

- (4) La linea A-3042 del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere le organizzazioni d'interesse culturale europeo.
- (4) La linea A-3042 del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere le organizzazioni d'interesse culturale europeo. *Tali organizzazioni perseguono obiettivi d'interesse generale europeo*.

RR\510623IT doc

5/28 PE 334.029

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Le organizzazioni culturali svolgono un ruolo importante nella promozione della cultura europea e della cooperazione culturale. La natura e le attività delle organizzazioni culturali che promuovono l'idea europea corrispondono alla descrizione degli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, quale figura all'articolo 162 del regolamento della Commissione relativo all'esecuzione del regolamento finanziario, e che sono quindi suscettibili di beneficiare della deroga al principio della degressività delle sovvenzioni annuali.

Emendamento 2 Considerando 11

(11) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo di un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004. (11) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo di un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004 tenendo presente il commento di bilancio nell'ambito dell'esecuzione.

Motivazione

Nei negoziati relativi al nuovo regolamento finanziario è stato concordato di mantenere il diritto del PE di stabilire nel bilancio i beneficiari di sovvenzioni. Tale diritto è stato formalizzato nella dichiarazione all'articolo 108 del regolamento finanziario.

Emendamento 3 Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Ai fini della trasparenza, chiunque benefici di una sovvenzione a titolo del bilancio delle Comunità europee dovrebbe segnalarlo in una sede rilevante, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale.

Motivazione

Trasparenza.

Emendamento 4 Articolo 1, paragrafo 2, comma 1 e comma 2, alinea

2. L'obiettivo generale del presente programma consiste nel sostenere le attività di tali organismi.

(Non concerne la versione italiana)

Le attività oggetto del presente programma costituiscono:

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5 Articolo 3

- 1. La concessione di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore deve rispettare i criteri globali di cui all'allegato.
- 2. La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma deve rispettare i criteri globali di cui all'allegato. La selezione delle azioni risulta da un invito a presentare proposte.

- Gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 3 dell'allegato.
- Gruppo 2: sovvenzioni di funzionamento concesse ai beneficiari indicati esplicitamente in linee di bilancio completamente preassegnate dall'autorità di bilancio.
- *Gruppo 3: sovvenzioni* per un'azione prevista dal programma *concesse mediante* un invito a presentare proposte.

Motivazione

L'atto giuridico dovrebbe definire con maggiore trasparenza i vari criteri di assegnazione rispetto alle disposizioni del regolamento finanziario.

Emendamento 6 Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma in

conformità delle disposizioni dell'allegato.

Motivazione

La responsabilità della Commissione per l'esecuzione del programma dev'essere indicata esplicitamente e non solo implicitamente come nella proposta in esame

Emendamento 7 Articolo 5, paragrafo 1

- 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a *30,920* milioni di euro.
- 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a *38,83* milioni di euro.

Motivazione

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma deve avere come punto di partenza il bilancio 2004 più che il bilancio 2003. Inoltre deve comprendere un aumento minimo del 2% per l'inflazione intercorrente fra il bilancio 2003 e il bilancio 2004.

Emendamento 8 Articolo 6, paragrafo -1 (nuovo)

> -1. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una breve relazione sull'attuazione del presente programma.

Motivazione

Coerenza con la frequenza delle relazioni sull'attuazione prevista dall'articolo 8 della decisione che istituisce il programma quadro "Cultura 2000" (decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000).

Emendamento 9 Allegato, punto 1

PE 334.029 8/28 RR\510623IT.doc

1. ATTIVITÀ SOSTENUTE

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 mira a rafforzare l'azione comunitaria nel settore della cultura e l'efficacia di quest'azione, sostenendo gli organismi attivi a livello europeo in questo settore.

Il sostegno si concretizza in uno dei seguenti due tipi di sovvenzione sottoelencati:

- sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore (moduli 1 e 2);
- sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in questo settore (modulo 3).

Le attività di questi organismi suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria nel settore della cultura sono in particolare:

- rappresentanza dei soggetti interessati a livello comunitario,
- diffusione di informazioni *sull'*azione comunitaria.
- messa in rete a livello europeo degli organismi attivi nel settore della cultura,
- rappresentanza *e informazione* delle comunità linguistiche regionali e minoritarie dell'Unione europea,
- ricerca e diffusione di informazioni nei settori della legislazione, dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione,
- preservazione dei principali siti e degli archivi in relazione con la deportazione simboleggiata dai memoriali eretti nei

1. ATTIVITÀ SOSTENUTE

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 mira a rafforzare l'azione comunitaria nel settore della cultura e l'efficacia di quest'azione, sostenendo gli organismi attivi a livello europeo in questo settore.

Il sostegno si concretizza in uno dei seguenti due tipi di sovvenzione sottoelencati:

- sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore (moduli 1 e 2);
- sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in questo settore (modulo 3).

Le attività di questi organismi suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria nel settore della cultura sono in particolare:

- rappresentanza dei soggetti interessati a livello comunitario,
- diffusione di informazioni in merito all'azione comunitaria,
- messa in rete a livello europeo degli organismi attivi nel settore della cultura,
- rappresentanza delle comunità linguistiche regionali e minoritarie dell'Unione europea e diffusione di informazioni su tali comunità.
- ricerca e diffusione di informazioni nei settori della legislazione, dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione,
- adempimento del ruolo di "ambasciatore culturale", promozione della consapevolezza del patrimonio culturale comune dell'Europa,
- preservazione dei principali siti e degli archivi in relazione con la deportazione *nei campi di concentramento, mantenimento*

campi di concentramento nazisti nonché *alla preservazione del ricordo* delle vittime nei siti stessi.

dei memoriali eretti nei campi di concentramento nazisti nonché *commemorazione* delle vittime nei siti stessi.

Motivazione

Per chiarezza. Si sottolinea il ruolo delle organizzazioni culturali operanti a livello europeo di "evidenziare il retaggio culturale comune" (articolo 151, paragrafo 1, del TCE).

Emendamento 10 Allegato, punto 3, comma 2 bis (nuovo)

In questo senso, vengono finanziate le organizzazioni oggetto di preassegnazione elencate nella linea di bilancio 15.04.01.03 (ex A-3042) per l'esercizio di bilancio 2004. Tale elenco è tuttavia rivisto alla luce dei risultati della valutazione esterna commissionata dalla Commissione, che il Parlamento dovrà ricevere ed esaminare al più presto possibile.

Motivazione

Se il programma sarà adottato prima del 2004 come previsto, è fondamentale che si possa provvedere al finanziamento effettivo delle organizzazioni indicate negli elenchi già iscritti al bilancio 2004 e approvati dalla commissione per la cultura e dalla commissione per i bilanci. Nel contempo, per garantire l'utilità delle sovvenzioni così concesse, è importante che il Parlamento possa esaminare in dettaglio il risultato della valutazione esterna di cui tali organizzazioni sono state oggetto.

Emendamento 11 Allegato, punto 3, comma 3 bis (nuovo)

Le priorità, i temi e i tipi di attività previsti dagli inviti a presentare proposte vengono comunicati al Parlamento europeo prima di procedere alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

Motivazione

Per mantenere un controllo sulle priorità della Commissione quando questa pubblica un invito a presentare proposte, i criteri (priorità, temi e azioni) devono essere comunicati al PE, in modo che vi possa essere un dialogo tra la Commissione europea e le commissioni parlamentari interessate. Una tale procedura può inoltre servire da alternativa all'attuale prassi di assegnazione dei fondi a titolo del 2° modulo del programma.

Emendamento 12 Allegato, punto 4

Le domande per una sovvenzione di funzionamento sono valutate rispetto:

Le domande per una sovvenzione di funzionamento sono valutate rispetto:

- allo scambio di esperienze che promuovono una maggiore diversità culturale,
- alla mobilità dell'arte e degli artisti
- alla qualità delle attività sviluppate,
- al valore aggiunto europeo delle attività,
- al carattere duraturo delle attività,
- alla visibilità delle attività.
- alla rappresentatività degli organismi.

L'attribuzione di una sovvenzione avviene in base a un programma di lavoro approvato dalla Commissione europea.

Chiunque abbia beneficiato di una sovvenzione a titolo di qualsiasi modulo del presente programma segnala in una sede rilevante, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio delle Comunità europee.

- alla qualità delle attività sviluppate,
- al valore aggiunto europeo delle attività,
- al carattere duraturo delle attività,
- alla visibilità delle attività.
- alla rappresentatività degli organismi.

L'attribuzione di una sovvenzione avviene in base a un programma di lavoro approvato dalla Commissione europea.

Motivazione

Trasparenza.

Emendamento 13 Allegato, punto 5.3

5.3. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, tenuto conto della natura di organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo propria dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse *e* dei centri della rete Mercator, è fatta deroga, per le sovvenzioni *di funzionamento* loro assegnate, al principio della degressività.

5.3. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, tenuto conto della natura di organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo propria dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, dei centri della rete Mercator *e delle organizzazioni culturali che promuovono l'idea europea*, è fatta deroga, per le sovvenzioni loro assegnate, al principio della degressività.

Motivazione

Le organizzazioni culturali svolgono un ruolo importante nella promozione della cultura europea e della cooperazione culturale. La natura e le attività delle organizzazioni culturali che promuovono l'idea europea corrispondono alla descrizione degli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, quale figura all'articolo 162 del regolamento della Commissione relativo all'esecuzione del regolamento finanziario, e che sono quindi suscettibili di beneficiare della deroga al principio della degressività delle sovvenzioni annuali.

Emendamento 14 Allegato, punto 5.6

5.6. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, la sovvenzione di funzionamento così assegnata ha, in caso di rinnovo, carattere decrescente (principio di degressività). Tale degressività è applicata a decorrere dal terzo anno in misura del 2,5% l'anno. Per rispettare tale regola, che si applica ferma restando la norma relativa al cofinanziamento di cui sopra, la percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa a titolo di un dato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale di cofinanziamento comunitario corrispondente alla

soppresso

sovvenzione assegnata a titolo dell'esercizio precedente.

Motivazione

Le organizzazioni culturali svolgono un ruolo importante nella promozione della cultura europea e della cooperazione culturale. La natura e le attività delle organizzazioni culturali che promuovono l'idea europea corrispondono alla descrizione degli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, quale figura all'articolo 162 del regolamento della Commissione relativo all'esecuzione del regolamento finanziario, e che sono quindi suscettibili di beneficiare della deroga al principio della degressività delle sovvenzioni annuali.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

- 1. Da molti anni varie sovvenzioni a carico del bilancio comunitario miranti a sostenere organizzazioni e attività che rafforzano il messaggio europeo sono finanziate da stanziamenti iscritti alla parte A (stanziamenti di funzionamento) del bilancio della Commissione. Il motivo principale di tale modo di procedere è costituito dall'assenza di atti di base (cioè basi giuridiche) che consentano di classificare tali sovvenzioni come spese operative (che rientrano nella Parte B del bilancio della Commissione). La loro inclusione nella parte A significa che esse vengono considerate quali spese amministrative della Commissione, per le quali non è necessaria una base giuridica specifica.
- 2. Tre sviluppi evidenziano ora come questo modo di finanziare le sovvenzioni non possa continuare:
 - a) nel maggio 1998 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha statuito che tutta la spesa comunitaria deve avere una base giuridica. Le sole eccezioni sono: le spese derivanti dalle prerogative di una o più istituzioni, i progetti pilota, le azioni preparatorie e le spese amministrative di ciascuna istituzione. Tale principio è ora sancito dall'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento finanziario, che disciplina tutta la spesa comunitaria.
 - b) A norma dell'articolo 41 del regolamento finanziario il bilancio della Commissione è ora un bilancio basato sulle attività. Ciò vuol dire che è inteso a mostrare il costo complessivo (riunendo tutte le spese amministrative e operative) di ciascuna attività comunitaria. Di conseguenza non si fa più la vecchia distinzione tra Parte A e Parte B del bilancio della Commissione
 - c) Il regolamento finanziario contiene un Titolo (il titolo VI) interamente dedicato alle norme per la concessione di sovvenzioni. Esso sottolinea i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività delle sovvenzioni, e del cofinanziamento. E' importante stabilire atti di base che consentano agli ordinatori di seguire chiaramente principi prestabiliti quanto all'approvazione e alla gestione delle sovvenzioni. Gli ordinatori hanno bisogno di tali linee direttrici chiare se vogliono uniformarsi sia al regolamento finanziario che agli auspici dell'Autorità di bilancio.
- 3. L'intenzione di stabilire basi giuridiche per le sovvenzioni attualmente iscritte nella Parte A del bilancio della Commissione è stata pubblicamente annunciata dalla Commissione stessa in una dichiarazione connessa all'approvazione del regolamento finanziario.

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

4. Questa proposta della Commissione riguarda l'istituzione di un programma pluriennale (2004-2008) che prevede sovvenzioni per la promozione degli organismi attivi a livello

PE 334.029 RR\510623IT.doc

europeo nel settore della cultura. In sostanza essa è volta a creare una base giuridica specifica per la concessione di sovvenzioni a titolo delle seguenti linee di bilancio:

- <u>15 04 01 01</u> (ex A-3015) Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e Mercator
- <u>15 04 01 02</u> (ex A-3035) Preservazione dei campi di concentramento nazisti quale memoria storica
- <u>15 04 01 03</u> (ex A-3042) Sovvenzioni a organizzazioni culturali che promuovono l'idea europea
- <u>15 01 04 17</u> Sovvenzioni a organizzazioni culturali che promuovono l'idea europea spese di gestione amministrativa

La proposta è basata sull'articolo 151 del trattato (Cultura) ed è stata elaborata in conformità delle prospettive finanziarie e delle loro norme di attuazione: dovrà essere adottata in codecisione da Parlamento e Consiglio (quest'ultimo dovrà deliberare <u>all'unanimità</u>).

- 5. Il programma coprirà "il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore" (articolo 1, paragrafo 2, lettera a)) oppure "un'azione specifica in questo settore (articolo 1, paragrafo 2, lettera b)). L'articolo 1, paragrafo 2, afferma inoltre che le attività oggetto del programma "devono, in particolare, contribuire o essere idonee a contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle azioni di cooperazione comunitaria nel settore della cultura".
- 6. Per <u>poter beneficiare di una sovvenzione</u> un organismo deve soddisfare una serie di requisiti riportati all'articolo 2 e nell'allegato, come:
 - essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel settore della cultura, il cui obiettivo sia orientato verso l'interesse pubblico;
 - essere un organismo giuridicamente costituito da più di due anni e i cui conti relativi agli ultimi due anni siano stati certificati da un esperto contabile riconosciuto.
- 7. <u>1º modulo</u>: Le sovvenzioni a titolo del 1º modulo del programma saranno assegnate direttamente all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL) e alla rete di centri di informazione e documentazione Mercator. Almeno il 10% dei bilanci di questi organismi deve essere cofinanziato da fonti diverse da quelle comunitarie, ma le sovvenzioni concesse a titolo di questo modulo del programma derogheranno al principio di degressività stabilito all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
- 8. <u>2° modulo</u>: Le sovvenzioni concesse a titolo del 2° modulo del programma sono destinate a sostenere le attività di altri organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore. Le sovvenzioni <u>annuali</u> di funzionamento possono essere assegnate in due modi::
 - a) in seguito ad un invito a presentare proposte
 - b) senza la pubblicazione di un invito a presentare proposte se l'importo totale

della linea di bilancio interessata è preassegnato dall'Autorità di bilancio a beneficiari esplicitamente indicati.

In entrambi i casi almeno il 20% dei bilanci degli organismi che ottengono sovvenzioni a titolo di questo modulo del programma deve essere cofinanziato da fonti diverse da quelle comunitarie: questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura. In linea col principio della graduale riduzione (degressività) stabilito all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, a decorrere dal terzo anno di ogni sovvenzione la percentuale di cofinanziamento comunitario costituita da una sovvenzione concessa a titolo di un dato esercizio sarà inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale di cofinanziamento comunitario rappresentata dalla sovvenzione assegnata a titolo dell'esercizio precedente.

- 9. <u>3° modulo</u>: Le sovvenzioni accordate a titolo di questo modulo del programma sono destinate a contribuire alla "protezione europea e internazionale, in qualità di monumenti storici, dei siti in cui si trovano i campi di concentramento nazisti", e saranno concesse in base ad inviti <u>annuali</u> a presentare proposte. In concreto tali sovvenzioni finanzieranno "azioni a favore della preservazione dei principali siti e degli archivi in relazione con la deportazione simboleggiata dai memoriali eretti nei campi di concentramento nazisti nonché alla preservazione del ricordo delle vittime nei siti stessi". Una sovvenzione assegnata a titolo di questo modulo del programma non può coprire più del 75% delle spese ammissibili dell'azione interessata.
- 10. <u>Gestione</u>: La Commissione annuncia che può decidere di affidare la totalità o una parte dei compiti di gestione del programma ad un'agenzia esecutiva, in linea con l'articolo 55 del regolamento finanziario.
- 11. <u>Bilancio</u>: Poiché la proposta della Commissione fa riferimento ad un articolo del trattato che comporta la codecisione, la Commissione propone (conformemente all'articolo 33 dell'Accordo interistituzionale del 1999 sulla disciplina di bilancio) che il Parlamento e il Consiglio adottino un bilancio pluriennale che copra tutto l'arco di vita del programma. La proposta non modificherà la rubrica delle prospettive finanziarie cui è imputato il finanziamento delle sovvenzioni, la rubrica 5 (spese amministrative). Partendo dai livelli degli stanziamenti per le relative linee di bilancio iscritti nel bilancio 2003, la Commissione propone un bilancio pluriennale di <u>30,2 milioni di euro</u>, nel cui ambito gli stanziamenti annuali devono essere autorizzati dall'Autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Questo totale ingloba un presunto tasso d'inflazione futuro del 2% l'anno per tutta la durata del programma.
- 12. La ripartizione proposta di questo bilancio pluriennale (2004-2008) fra i diversi moduli del programma è la seguente:

(Impegni in milioni di euro al terzo decimale)

	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
EBLUL e Mercator	1,050	1,071	1,092	1,114	1,137	5,464
Organizzazioni						
culturali	4,338	4,425	4,513	4,604	4,696	22,576

Siti dei campi di						
concentramento	0,400	0,408	0,417	0,424	0,431	2,080
TOTALE	5,788	5,904	6,022	6,142	6,264	30,120

Al totale di 30,120 milioni di euro di sovvenzioni va aggiunta la spesa per l'assistenza tecnica e amministrativa, sotto forma di un contributo annuo di 0,2 milioni di euro ad un'agenzia esecutiva negli anni 2005-2008 (per un totale di 0,8 milioni di euro). Poiché la Commissione assume che l'agenzia esecutiva si incaricherà della gestione del programma dal 2005 in poi, i suoi costi diretti di personale ammonteranno a non più di 0,28 milioni di euro per tutta la durata del programma.

13. <u>Disposizioni transitorie</u>: La comunicazione che accompagna il pacchetto di proposte volte a creare programmi pluriennali intesi a sostituire le attuali linee A rileva quanto segue: "In occasione dell'approvazione del regolamento finanziario le tre istituzioni hanno dichiarato che *si impegnano a raggiungere quest'obiettivo [l'adozione di un regolamento quadro] per garantire l'entrata in vigore del regolamento a decorrere dall'esercizio 2004.* Normalmente, gli atti di base dovrebbero dunque essere adottati dal legislatore in modo da essere applicabili dal 2004. Qualora quest'obiettivo non fosse raggiunto, la Commissione proporrà, in tempo utile, deroghe transitorie che permettano di attribuire le sovvenzioni nel 2004, nell'attesa dell'adozione degli atti di base".

COMMENTI DELLA RELATRICE

- 14. <u>Ritardi nell'adozione</u>: La proposta dev'essere adottata con la procedura di codecisione, che comporta fino a due letture da parte del Parlamento e due da parte del Consiglio nonché, se necessario, una procedura di conciliazione. È dunque increscioso che la presentazione della proposta da parte della Commissione sia avvenuta solo alla fine del maggio 2003, in quanto vi è ora il rischio reale che la proposta venga adottata non prima della primavera 2004: è possibile che gli organismi beneficiari riceveranno la prima tranche delle sovvenzioni solo verso la fine dell'estate 2004. Visto che la necessità di sostituire le attuali linee A con programmi pluriennali era evidente anche prima dell'adozione del regolamento finanziario, non si capisce perché l'adozione da parte della Commissione sia avvenuta così tardi.
- 15. <u>Procedura di selezione</u>: per quanto riguarda il 2° modulo del programma (organizzazioni culturali) la proposta della Commissione prevede la possibilità che i beneficiari siano pienamente prestabiliti dall'Autorità di bilancio. La vostra relatrice osserva che questa predeterminazione è in disaccordo con l'esigenza della trasparenza nella selezione dei beneficiari: inoltre, essendosi avvalsa di una consulenza legale, ella dubita che tale predeterminazione sia compatibile col regolamento finanziario (alla cui stesura ha contribuito il Parlamento).
- 16. <u>Sostegno pluriennale</u>: Le organizzazioni e le reti culturali che sono state finora finanziate dalla linea di bilancio A-3042 hanno costantemente lamentato il fatto che l'incertezza del finanziamento da un anno all'altro ostacola i loro crescenti progetti pluriennali. La vostra relatrice ritiene che il lavoro dei soggetti le cui domande di finanziamento sono state accolte sarebbe agevolato se essi potessero stipulare con la Commissione convenzioni quadro pluriennali di durata pari all'intera durata del programma o a parte di essa. Ciò sarebbe in

linea con quanto previsto dalla Commissione in altre proposte, ad esempio il COM (2003) 272 riguardante la promozione di organizzazioni attive nel settore della gioventù.

- 17. <u>Bilancio</u>: Il punto di partenza per il bilancio pluriennale dovrebbe essere il bilancio 2004 più che il bilancio 2003: la dotazione per ciascun modulo del programma dovrebbe poi essere aumentata del 2% ogni anno per tener conto dell'inflazione probabile.
- 18. In totale la relatrice propone per il programma, tenendo conto del contributo della Commissione (0,8 milioni di euro) alla progettata agenzia esecutiva, una dotazione pluriennale di 38,83 milioni di euro. La ripartizione del totale proposto figura nella scheda finanziaria allegata.
- 19. <u>Trasparenza</u>: I beneficiari delle sovvenzioni dovrebbero riconoscere pubblicamente, in sedi rilevanti quali le homepage dei loro siti web e le relazioni annuali, che le loro attività sono in parte finanziate dalla Comunità europea.

SCHEDA FINANZIARIA*

* da allegare al progetto di relazione, a norma dell'articolo 159, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (solo se la dotazione finanziaria proposta è diversa da quella proposta dalla Commissione)

Relazione: A5-0359/2003 Relatrice: Ulpu IIVARI

1. **DESCRIZIONE**

1.1. Denominazione dell'azione: Programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura

1.2. Settore(i) politico(i): 15 Istruzione e cultura

Attività: 15.04 Cultura e lingue

1.3 Nomenclatura ABB (nomenclatura tradizionale)

15.04.01.01 (ex-A-3015) Ufficio europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL) e rete Mercator

15.04.01.02 (ex-A-3035) Preservazione dei campi di concentramento nazisti quali memoria storica

15.04.01.02 (ex-A-3042) Sovvenzioni a organizzazioni d'interesse culturale europeo

15.01.04.17 Sovvenzioni a organizzazioni d'interesse culturale europeo - spese di gestione amministrativa

2. DATI GLOBALI

2.1. Periodo d'applicazione:

2004-2008

2.2. Costo complessivo e programmazione pluriennale:

(Intervento finanziario + assistenza tecnica + risorse umane)

 Milioni di euro						
2004	2005	2006	2007	2008	Totale	

Impegni	7,524	7,67	7,818	7,971	8,127	39,11
---------	-------	------	-------	-------	-------	-------

3. COMPATIBILITÀ CON LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E LE PROSPETTIVE FINANZIARIE

- [X] Compatibilità
- [] Incompatibilità parziale
- [] Incompatibilità totale

4. INCIDENZA FINANZIARIA

Impegni (in milioni di euro)

Ripartizione						
	2004	2005	2006	2007	2008	Total
EBLUL e Mercator	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	6,244
Organizzazioni						
culturali	5,308	5,414	5,522	5,633	5,746	27,623
Siti dei campi di						
concentramento	0,800	0,816	0,832	0,849	0,866	4,163
Totale	7,308	7,454	7,602	7,755	7,911	38,03

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura

(COM(2003) 275 - C5-0262/2003 - 2003/0115(COD))

Relatrice per parere: Bárbara Dührkop Dührkop

PA Leg

PROCEDURA

Nella riunione del 10 luglio 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatrice per parere Bárbara Dührkop Dührkop.

Nella riunione del 9 ottobre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Reimer Böge (presidente f.f.), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Bárbara Dührkop Dührkop (relatrice per parere), Kathalijne Maria Buitenweg, Joan Colom i Naval, Gérard M.J. Deprez (in sostituzione di Markus Ferber), Manuel António dos Santos, Den Dover, James E.M. Elles, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Jutta D. Haug, María Esther Herranz García, Constanze Angela Krehl, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Piscarreta, Guido Podestà, Marieke Sanders-ten Holte (in sostituzione di Johan Van Hecke), Per Stenmarck, Rijk van Dam (in sostituzione di Michel Raymond), Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Contenuto

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario che richiede un atto di base per le azioni destinatarie delle sovvenzioni dell'ex capitolo A-30 (oltre alle sovvenzioni previste a titolo di alcune linee della parte B), la Commissione ha presentato sette proposte che istituiscono programmi d'azione. Le sovvenzioni sono state raggruppate in base agli articoli del Trattato ai quali si riferiscono. Tutte queste diventeranno programmi pluriennali dotati di una dotazione finanziaria (importo di riferimento per le proposte rientranti nella procedura di codecisione).

Tuttavia la relatrice per parere sottolinea che quattro proposte rientrano nell'ambito della procedura di codecisione e tre nell'ambito della procedura di concertazione.

Quanto allo scadenzario, nella concertazione del 16 luglio era stata concordata la seguente dichiarazione:

<u>"Il Parlamento europeo ed il Consiglio</u> cercheranno di mettere a punto le rispettive posizioni nelle procedure legislative pertinenti **prima della fine di novembre 2003** e di tenersi reciprocamente informati, nonché di informare la Commissione, sui progressi di tali attività.

Le tre istituzioni convengono di convocare una riunione a tre prima della seconda lettura del bilancio da parte del Consiglio, al fine di definire un approccio comune e, se possibile, adottare in via definitiva le basi legali entro la fine del 2003."

La relatrice per parere deplora pertanto l'adozione tardiva da parte della Commissione di questa proposta, avvenuta soltanto alla fine del maggio 2003, e richiama l'attenzione sulla possibile difficoltà di completare la procedura entro i termini concordati, per tacere delle possibili difficoltà nel corso della procedura di concertazione con il Consiglio.

In previsione di eventuali ritardi la Commissione afferma nella sua comunicazione che accompagna il pacchetto di proposte volte a sostituire le attuali linee A: "Qualora questo obiettivo non fosse raggiunto, la Commissione proporrà, in tempo utile, deroghe transitorie che permettano di attribuire le sovvenzioni nel 2004, nell'attesa dell'azione degli atti di base".

Di conseguenza la relatrice per parere ritiene che la Commissione dovrebbe essere pronta a mettere a punto, se necessario, le deroghe transitorie.

Nella riunione del 25 settembre, la Conferenza dei Presidenti ha deciso che l'articolo 162 bis del Regolamento rafforzato si applicherà a tutti gli aspetti derivanti dalle disposizioni del regolamento finanziario e che l'articolo 63 bis si applicherà agli aspetti relativi al quadro finanziario.

La relatrice per parere intende esaminare la coerenza delle proposte in stretta cooperazione e con l'accordo delle commissioni specializzate, come richiesto da tale articolo.

Inoltre la relatrice per parere non può fare a meno di ricordare che tali proposte mirano a dare una risposta giuridica ad un vecchio contenzioso riguardante il bilancio dell'Unione europea

 ed è pertanto convinta che la responsabilità del Parlamento in qualità di co-legislatore nell'adottare un quadro giuridico solido per il futuro debba prevalere sulla necessità di rispettare uno scadenzario.

Contenuti delle proposte in relazione alle disposizioni del regolamento finanziario

Il nuovo Regolamento finanziario contiene un titolo specifico che disciplina il campo di applicazione, la procedura di concessione, il pagamento nonché le disposizioni di esecuzione delle sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio (titolo VI, articoli da 108 a 110 e articoli da 162 a 168 delle modalità di esecuzione).

L'articolo 110, paragrafo 1¹ del Regolamento finanziario prevede che tutti i tipi di sovvenzioni siano soggetti all'obbligo norma di pubblicare inviti a presentare proposte "tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati o se le caratteristiche del beneficiario lo impongano come l'unica scelta per un'azione determinata".

L'articolo 168, paragrafo 1² delle modalità di esecuzione chiarisce le eccezioni ed in particolare il caso degli organismi identificati in un atto giuridico specifico.

La relatrice per parere ricorda che tali disposizioni sono il risultato diretto di negoziati con la Commissione e il Consiglio sul Regolamento finanziario. In realtà le proposte della Commissione legittimano delle eccezioni specifiche e limitate alle norme generali del regolamento finanziario. Di conseguenza sono previste condizioni differenziate di concessione per tre gruppi di organismi che possono beneficiare di sovvenzioni in base alle seguenti diverse procedure di concessione:

Gruppo 1:

organizzazioni già indicate nell'atto giuridico stesso come beneficiarie di sovvenzioni di funzionamento: la concessione avviene senza invito a presentare proposte a condizione che siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato del regolamento nonché i principi generali del Regolamento finanziario (caso del Collegio di Bruges).

Gruppo 2: la norma generale è l'invito a presentare proposte.

Tuttavia sono ammesse due eccezioni soltanto nei campi della cultura e della cittadinanza (COM(2003) 275 e COM(2003) 276). Le sovvenzioni di funzionamento destinate a beneficiari indicati esplicitamente nel commento di voci di bilancio interamente assegnate possono essere concesse **senza invito a**

IT

¹ Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, fatti salvi gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni di aiuto umanitario.

Detto programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o se le caratteristiche del beneficiario lo impongano come l'unica scelta per un'azione determinata.

² Possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte soltanto nei seguenti casi:

⁽a) nell'ambito dell'aiuto umanitario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, e degli aiuti per situazioni di crisi ai sensi del paragrafo 2;

⁽b) in altri casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati;

⁽c) a favore di organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto, debitamente motivata nella corrispondente decisione d'attribuzione della Commissione;

⁽d) a favore di organismi identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione.

presentare proposte conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato (ex voci di bilancio A-3021, A-3026 e A-3042.

Gruppo 3: organizzazioni ammissibili per una sovvenzione dell'Unione europea riguardante un'attività specifica e **concessa con un invito a presentare proposte** conformemente ai criteri generali stabiliti nell'allegato (altri casi).

Nessuno dei sette atti di base contiene questi tre elementi. Le condizioni relative al bando di gara sono definite nell'allegato di ciascuna delle sette proposte di regolamento.

La relatrice per parere riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per rispettare le prerogative di bilancio del Parlamento. Tuttavia essa ritiene che <u>le eccezioni debbano essere</u> limitate e che l'invito a presentare proposte debba restare la regola generale.

<u>La relatrice per parere ritiene che il gruppo 2 (preassegnazione) sia dubbio sotto il profilo giuridico.</u>

Degressività e cofinanziamento

Conformemente all'articolo 113, paragrafo 1 del nuovo Regolamento Finanziario, la sovvenzione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del Titolo IV della parte seconda, né l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.

Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, del nuovo Regolamento Finanziario la degressività deve applicarsi a tutte le sovvenzioni di funzionamento tranne che per gli organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo. Tuttavia l'articolo 113 prevede un'eccezione per gli atti giuridici relativi a misure diverse.

Le proposte della Commissione non presentano un approccio omogeneo alle varie organizzazioni per quanto riguarda questi due aspetti.

La relatrice per parere è favorevole ad una armonizzazione delle disposizioni in modo più equo.

Relazione annuale

La Commissione pubblicherà una relazione annuale contenente l'elenco dei beneficiari e gli importi ricevuti. La relatrice per parere è d'accordo con questa norma sulla trasparenza.

Esecuzione

Tutti i programmi previsti dagli atti giuridici (salvo le relazioni tra l'UE e i paesi terzi e le organizzazioni che lavorano per la parità tra uomini e donne) saranno gestiti attraverso un'agenzia esecutiva. Gli altri saranno gestiti internamente.

La relatrice per parere appoggia l'intenzione della Commissione di delegare compiti esecutivi a nuove agenzie esecutive, ma ritiene che vada respinto qualsiasi tentativo di introdurre una procedura di comitatologia.

Aspetti di bilancio

Durata dei programmi

La durata prevista varia da proposta a proposta.

La relatrice per parere propone un periodo di applicazione simile per tutti i programmi con scadenza al 2008 al fine di armonizzare la durata di tali programmi, con una valutazione intermedia, garantire una maggiore coerenza tra di essi e facilitare le previsioni di bilancio.

Quadro finanziario

In particolare nel caso delle codecisioni la relatrice per parere sottolinea il vantaggio di una decisione globale nei negoziati con il Consiglio.

La Commissione ha calcolato gli importi delle varie dotazioni finanziarie basandosi sul bilancio 2003 e adottando un deflattore del 2% annuo. Tali dotazioni finanziarie tengono conto degli importi iscritti nelle parti A e B ma comprendono anche importi aggiuntivi per l'assistenza tecnica e la comitatologia a mano a mano che le azioni diventeranno programmi. Ciò genererà costi amministrativi aggiuntivi che non dovrebbero ridurre la quota degli stanziamenti operativi.

La relatrice per parere ritiene che gli importi iscritti nel bilancio 2004 dovrebbero costituire la base per valutare l'ulteriore fabbisogno nel corso dei programmi.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 11

(1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo di un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

(1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo di un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004 tenendo presente il commento di bilancio nell'ambito dell'esecuzione.

Motivazione

Nei negoziati relativi al nuovo regolamento finanziario era stato concordato di mantenere il diritto del PE di stabilire nel bilancio i beneficiari di sovvenzioni. Tale diritto è stato formalizzato nella dichiarazione all'articolo 108 del Regolamento Finanziario.

Emendamento 2 Articolo 3

- 1. La concessione di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore deve rispettare i criteri globali di cui all'allegato.
- 2. La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma deve rispettare i criteri globali di cui all'allegato. La selezione delle azioni risulta da un invito a presentare proposte.

- Gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 3 dell'allegato.
- Gruppo 2: sovvenzioni operative concesse a beneficiari indicati esplicitamente in linee di bilancio completamente preassegnate dall'autorità di bilancio.
- *Gruppo 3: sovvenzioni* per un'azione prevista dal programma *concesse mediante* un invito a presentare proposte.

Motivazione

L'atto giuridico dovrebbe definire con maggiore trasparenza i vari criteri di assegnazione rispetto alle disposizioni del Regolamento Finanziario.

Emendamento 3 Articolo 4

Le sovvenzioni concesse nel quadro delle diverse azioni del programma devono risultare conformi alle disposizioni di cui alla pertinente sezione dell'allegato.

- 1. Le sovvenzioni concesse nel quadro delle diverse azioni del programma devono risultare conformi alle disposizioni di cui alla pertinente sezione dell'allegato.
- 2. I principi della degressività in termini reali e del cofinanziamento si applicano a tutti i beneficiari nel modo seguente:
- gli organismi identificati da un atto di base: almeno il 10% di cofinanziamento anche mediante contributi in natura e nessuna degressività;

- gli organismi indicati esplicitamente nelle linee di bilancio e gli organismi selezionati a seguito di inviti a presentare proposte: almeno il 20% del cofinanziamento anche mediante contributi in natura e degressività pari a un tasso del 2,5% a partire dal terzo anno.

Motivazione

Gli atti giuridici dovrebbero offrire la possibilità di armonizzare tali principi con le procedure di concessione previste dal Regolamento Finanziario.

Emendamento 4 Allegato, punto 3

A titolo del 1° modulo del programma, le sovvenzioni sono accordate direttamente all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e ai centri della rete Mercator.

La Commissione pubblica opportuni inviti a presentare proposte per assegnare le sovvenzioni a titolo del 2° modulo del presente programma. Tuttavia, la Commissione può assegnare le sovvenzioni senza ricorrere a un invito a presentare proposte qualora le linee di bilancio indichino esplicitamente un beneficiario. Essa può procedere allo stesso modo quando il bilancio individua i beneficiari e gli importi assegnati a ciascuno di essi se l'importo totale della linea di bilancio interessata è completamente preassegnato dall'Autorità di bilancio. In entrambi i casi, si applicano tutte le altre norme del regolamento finanziario, le sue norme di attuazione e l'atto di base.

Le azioni sostenute a titolo del 3° modulo sono selezionate in base a inviti a presentare proposte.

A titolo del 1° modulo del programma, le sovvenzioni sono accordate direttamente all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e ai centri della rete Mercator.

Gli organismi che ricevono le sovvenzioni di funzionamento a titolo del 2° modulo del presente programma sono selezionate sulla base di un invito a presentare proposte.

Possono essere conclusi accordi quadro di partenariato pluriennali con gli organismi così selezionati. Le sovvenzioni specifiche basate sugli accordi quadro sono concesse conformemente alle procedure previste da questi accordi. Tali sovvenzioni basate sugli accordi quadro non potranno superare il 50% del bilancio totale disponibile per il 2° modulo del programma.

Ogni anno sono pubblicati inviti a presentare proposte per selezionare ulteriori beneficiari.

Le azioni sostenute a titolo del 3° modulo sono selezionate in base a inviti a presentare proposte.

I temi prioritari e i tipi di attività degli inviti a presentare proposte sono comunicati al Parlamento europeo prima

di procedere alla loro pubblicazione.

Motivazione

Per permettere il controllo delle priorità della Commissione al momento di pubblicare un invito a presentare proposte, le priorità, i temi e le azioni devono essere comunicati al PE affinché vi sia un dialogo tra la Commissione e le commissioni competenti. Tale procedura potrebbe offrire un'alternativa all'attuale pratica di assegnare risorse in base al modulo 2 del programma.